


INAUGURAZIONE
DELLE
SEZIONI DI CORTE DI CASSAZIONE

NELLA
CITTÀ DI ROMA


il 4 marzo 1876



ROMA
STAMPERIA REALE
—
1876

8372

BIOTEGA



La Legge del 12 dicembre 1875, provvedendo a gravi ed urgenti bisogni dell'amministrazione della giustizia nel supremo grado di Cassazione, e soddisfacendo a desiderii altrettanto vivi quanto legittimi della Capitale del Regno, autorizzava il Governo del Re ad istituire in Roma, finchè fosse riordinata la Suprema Magistratura del Regno, due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione, l'una per gli affari civili, l'altra per gli affari penali.

In esecuzione di quella legge emanava il Regio Decreto del 22 dello stesso mese, col quale venivano stabilite in Roma le dette due

Sezioni, e si prescriveva che la loro giurisdizione cominciasse di diritto dal primo gennaio 1876, riservando ad ulteriori determinazioni il fissare il giorno in cui ne sarebbe cominciato l'esercizio di fatto.

Per accelerare il più che fosse possibile l'iniziamento dei lavori delle due Sezioni, fu sollecito il Governo di compiere gli apparecchi occorrenti, e curò in ispezial modo che fossero spinte con vigore ed alacrità le opere necessarie allo adattamento del cospicuo Palazzo Spada che fu scelto a degna sede della novella Corte.

Recate le cose al punto da permettere che la Corte assumesse l'esercizio effettivo delle sue funzioni, S. E. il Guardasigilli, d'accordo coi Capi della Corte medesima, stabilì che ciò avesse luogo nel giorno 4 marzo 1876, e che nello stesso giorno si compiesse con solenne funzione la installazione della Corte, al quale atto si riservava di procedere egli stesso in nome di S. M. il Re.

A rendere più splendida la cerimonia S. A. R. il Principe Ereditario degnavasi di accettare l'invito di onorarla della sua augusta presenza.

Nel giorno preindicatedo radunavansi, secondo le date disposizioni, mezz'ora dopo il mezzodi in una delle sale del detto palazzo, i Magistrati componenti la Corte, vestiti delle solenni loro divise, ed essendo giunto poco stante S. E. il Guardasigilli, Paolo Onorato Vigliani, accompagnato dal Comm.^{re} Francesco Caligaris, Direttore Capo di Divisione nel Ministero di Grazia e Giustizia, da lui designato alle funzioni di suo Segretario per tale solennità, scendeva ad incontrarlo in toga, a piè della grande scala, una Deputazione della Corte, composta di due Consiglieri e di due Sostituti Procuratori Generali, e muovevano pure a riceverlo al sommo della scala i Presidenti delle due Sezioni ed il Procuratore Generale, dai quali egli veniva introdotto nelle sale del palazzo.

Al tocco preciso giungeva S. A. R. Umberto Principe di Piemonte, accompagnato dai suoi Aiutanti di campo, e veniva ricevuto ed ossequiato sotto l'atrio del palazzo da S. E. il Guardasigilli e dai Capi della Corte, dai quali accompagnato saliva alla grande sala detta di Pompeo, dove nel momento stesso del suo arrivo en-

trava la Corte preceduta dagli uscieri portanti le mazze dorate. Appena il Principe ebbe occupato il seggio che gli era preparato nel centro dell'aula e di fronte al Trono sotto il quale era collocato un magnifico ritratto di S. M. il Re, il Ministro Guardasigilli ed i Capi della Corte si recavano ai loro posti, e l'adunanza presentava un aspetto molto imponente. Le splendide divise dei Magistrati che richiamavano alla memoria quelle dell'antico Senato romano, destarono un sentimento generale di ammirazione, e dimostrarono quanto al lustro ed alla dignità della Magistratura conferiscano le nobili e decorose sue insegne. La sala era occupata da numerosa ed eletta schiera d'invitati, fra i quali figuravano, oltre gli Aiutanti di campo di S. A. R., S. E. il Ministro dell'Interno Conte Cantelli, il Prefetto della Provincia Comm.^{re} Gadda, ed i delegati del Municipio di Roma, in assenza del Sindaco. Eranvi pure rappresentanze del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Corte d'appello, dei Tribunali, ed i Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio di disciplina dei Procuratori di Roma. Eranvi

inoltre molti Senatori, Deputati, Membri della Deputazione e del Consiglio provinciale e del Foro, e parecchi altri personaggi più distinti della cittadinanza di Roma.

S. E. il Guardasigilli, avendo dichiarata aperta la seduta, invitò alla prestazione del giuramento i Consiglieri ed i Sostituti Procuratori Generali, avvertendo che, giusta il regolamento giudiziario, i Capi della Corte e del Pubblico Ministero già l'avevano prestato nelle sue mani, e che lo stesso aveva pure fatto, per necessità di servizio, fino dal 1° gennaio scorso, il Cancelliere. Quindi, per ordine del Ministro, il suo Segretario leggeva i verbali comprovanti il giuramento prestato dai detti funzionari e successivamente la formola del giuramento alla quale ciascuno dei Membri della Corte, chiamati per appello nominale nell'ordine della loro anzianità, rispondeva alzandosi in piedi « *Giuro* ». Si dava infine dal ridetto Segretario lettura del Regio Decreto di composizione delle Sezioni della Corte.

A questo punto alzatosi S. E. il Guardasigilli pronunciava un'acconcia allocuzione, alla quale rispondevano S. E. il Procuratore Generale Comm. Giovanni De-Falco, ed il Comm. Fran-

cesco Ghiglieri, nella sua qualità di Presidente anziano di Sezione. Questi discorsi, ascoltati con grande attenzione ed interesse, provocavano al loro termine generali e vivi applausi.


Il Guardasigilli, dopo di avere ringraziato in nome del Governo il Procuratore Generale ed il Presidente di Sezione, e bene augurato dei lavori della nuova Corte, dichiarava sciolta l'adunanza.

Terminata la funzione, S. E. il Ministro, i Capi ed i Membri della Corte accompagnavano S. A. R. a visitare le splendide sale del palazzo, e quindi discesi sotto l'atrio l'ossequiavano al suo dipartirsi. Infine S. E. il Ministro e la Corte si riunivano in apposita sala, per intendere la lettura del verbale dell'atto di installazione della novella Magistratura, compilato in doppio originale, che veniva sottoscritto da tutti i Membri della Corte, del Pubblico Ministero, e dal Cancelliere, e firmato da S. E. il Guardasigilli e dal suo Segretario; dei quali originali uno era lasciato alla Corte per essere riposto nei suoi Archivi, e l'altro veniva ritirato dal Segretario di S. E. il Ministro per essere trasmesso all'Archivio di Stato di Roma.

Congedatosi quindi S. E. dalla Corte, era accompagnato all'uscita dai Capi della medesima sino ai piedi della grande scala.

La solenne funzione, di cui abbiamo fatta la compendiosa esposizione, segnerà negli annali giudiziari del nuovo Regno italiano un giorno di lieta e fausta ricordanza.






DISCORSO

DI S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI

Comm. PAOLO ONORATO VIGLIANI



Eccellenze,

Signori,

Nessun incarico toccar mi potrebbe nè più onorifico, nè più gradito di quello che oggi mi tocca, di inaugurare, in nome del primo Re veramente italiano di stirpe, di mente e di cuore, alla presenza del degno suo Figlio ed Erede, la istituzione di una Suprema Magistratura italiana, in questa Roma ridivenuta nobilissimo capo dell' Italia libera ed una, in questa antichissima e sempre venerata culla della ragione civile, in quest' aula maestosa, dove la tradizione popolare si piace di ammirare la vetusta effigie del Magno (1), difensore sventurato del diritto contro la violenza in quella lotta tremenda di cui le Muse latine sentenziarono, che, se la causa del vincitore piacque al cielo, quella del vinto piacque a Catone (2). Fra tutte le pubbliche solennità onde i popoli civili sogliono celebrare gli avvenimenti più memorabili e gli atti

(1) Si allude alla statua antica, comunemente attribuita a Pompeo Magno, e collocata nella grande sala del palazzo del principe Spada, dove si inaugurava la novella Corte di Cassazione di Roma.

(2) Lucano Phars. lib. 1. « *Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni* ».

più splendidi della loro vita, mi è avviso, che le più fauste e le più benedette siano quelle, che sono consacrate al culto della giustizia, primo fondamento dei regni, primo bisogno e diritto dei popoli, e primo dovere di coloro che tengono l'ardua missione di governarli.

Il pensiero di istituire qui una Magistratura Suprema sorgeva spontaneo sino da quel giorno felicissimo, in cui veniva fatto all'Italia di collocare in questa sua storica capitale, acclamata dal voto della nazione, la sede dell'Augusto suo Re, del suo Parlamento e di tutti i grandi Corpi dello Stato. Si senti allora il bisogno e, diciamo anche, il dovere di costituire in questa classica terra del diritto, accanto alle altre superiori amministrazioni, la rappresentanza suprema della giustizia. E come mai, o Signori, si sarebbe potuto concepire pure l'idea di dare l'ostracismo dalla novella capitale alla più alta significazione di quel potere che è compagno necessario ed indivisibile della podestà legislativa, e custode di tutti gli altri poteri dello Stato? Di ciò persuaso il Governo fu sollecito di presentare al Senato, sino dal dicembre del 1870, quando ancora non aveva trasportato qui le sue tende, la proposta di stabilire in Roma una Corte unica di Cassazione, la quale unificasse la Magistratura nazionale alla stessa guisa che era compiuta l'unità della nazione e n'era unificata la legislazione. Quella proposta, alla quale pareva che tutte dovessero arridere propizie le sorti, non ebbe amica la fortuna; ma per una delle vicende non insolite nelle assemblee politiche rimase piuttosto aggiornata che vinta. I sinceri amici della giustizia non hanno potuto non deplorare vivamente quel fatto

che manteneva e prolungava uno stato di cose da tutti lamentato, perchè riconosciuto da tutti dannoso al doppio interesse giuridico e politico. Ma come suole nei paesi liberi avvenire di ogni cosa che davvero risponda a un bisogno generalmente sentito, quella proposta a corto andare ricompariva davanti al Parlamento e vi incontrava più propizia accoglienza. Perocchè, vinta la prima prova nel Senato, usciva pure vittoriosa dalla discussione della Camera elettiva in comitato segreto, malgrado la viva opposizione di coloro che vorrebbero la Magistratura Suprema della nostra Italia costituita sopra tutt'altre basi che non sono quelle della moderna Cassazione. Ma quella Sessione parlamentare si chiudeva lasciando l'opera incompiuta.

Erano le cose in questo stato, allorchè io aveva l'onore di essere chiamato a reggere il Ministero della giustizia. La discordanza delle opinioni correnti e più ancora la vivacità degli interessi locali che si contendevano il campo, mi consigliavano di fare sosta, acciocchè il paese avesse tempo e modo di meglio conoscere e sentire la gravità di una situazione anormale di cui le dannose conseguenze si andavano ogni giorno aggravando. E in fatti si cominciò a sollevare un generale lamento pel moltiplicarsi delle discordanze tra le giurisprudenze delle Corti Supreme, anche sopra controversie di sommo momento, talchè la uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, consacrata dallo Statuto, minacciava di divenire nel fatto una illusione davanti ai Magistrati che pur hanno il mandato di tutelarla. Altro lamento non meno vivo, nè meno diffuso sorgeva per l'enorme cumulo di affari che da

anni ed anni invano aspettano di essere giudicati avanti due Corti Supreme: la giustizia si diceva colpita da una specie di paralisi al capo: molti interessi e sopra tutto quelli della giustizia punitiva si sentivano dolorosamente compromessi. Quei lamenti risuonavano altamente nelle aule parlamentari donde uscivano vivi e ripetuti eccitamenti che imponevano al Governo di recare pronto ed efficace riparo al progrediente e non tollerabile disastro giudiziario.

Ai due mali, cotanto giustamente lamentati, l'anarchia nella giurisprudenza, la impotenza a dare sfogo allo straordinario cumulo di affari arenati in cassazione, io mi avvisai di apportare rimedio con due progetti di legge, distinti nel loro oggetto, ma cospiranti a uno scopo comune, la restaurazione della giustizia nel suo grado supremo. Coll'uno di essi io proponeva che fosse data facoltà al Governo d'istituire Sezioni ausiliarie presso le Corti di Cassazione sopraffatte da una mole di affari superiore a qualunque loro sforzo per vincerla. L'altro progetto mirava a costituire definitivamente la nostra Magistratura Suprema sulla base dell'unità e con norme acconcie a comporre la gran lite che da circa tre lustri agita l'Italia, con reciproca soddisfazione degli animosi contendenti. Questa seconda proposta, richiedendo maturo esame e seria meditazione, attende ancora il suo scioglimento, e sarà mia cura speciale di promuoverla e solleccitarla sino al giorno in cui il Parlamento avrà pronunciato l'ultima e sovrana sua parola sulla ponderosa questione.

Pronto invece e favorevole corso toccava all'altro disegno di cui era da tutti sentita la somma urgenza. Il Parlamento non

solo ne accoglieva il concetto, ma, mirando a più alta meta, notevolmente lo allargava di accordo col Governo, sia collocando in questa capitale due Sezioni di Cassazione, e sia investendole di una parte di giurisdizione veramente suprema sopra tutto il Regno, quasi preludio e prima radice di quel Magistrato supremo ed unico, che per la necessità delle cose, vuoi sotto una forma, vuoi sotto un'altra, dovrà, quando che sia, costituirsi nella sede del Governo a compimento e guarentigia della unità nazionale e legislativa.

Il paese ha fatto plauso a questo provvedimento, perchè vedeva da esso assicurata alla giustizia un'azione più regolare, ed a tutti gli italiani una maggiore uguaglianza nell'applicazione delle leggi di più alto momento. Se ne allegrava, come di un atto di giusta riparazione, questa Roma che rifatta regina di Italia più non si vedrà ridotta alla umiliante necessità di dover cercare la giustizia fuori delle sue mura, e lieta riprende lo scettro giuridico che fu in ogni tempo suo nobile e incontrastato retaggio.

E di vero, a chi di noi, o Signori, l'inclito nome di Roma non ricorda, che qui furono scolpite le memorabili tavole decemvirali, primo codice latino, chiamato da Livio « *Corpus omnis romani juris, fons publici privatique juris* » (1), quelle leggi che sopravvissero alla grandezza del popolo superbo al quale erano dettate, tanto che, dopo più secoli di vita gloriosa, ci appajono ancora tenute in tanto pregio e in tanta vene-

(1) Tit. Liv. Hist. lib. 3. cap. 4.

razione da superare, per solenne testimonianza di Cicerone, *bibliothecas omnium philosophorum et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate?* (1) Qui i celebrati editti del pretore romano, la più grande Magistratura del mondo, temperando il rigore del diritto decemvirale con tale ingegnosa equità che a Baldo parve ispirata dallo Spirito Santo (2), lo adattavano al variare dei tempi e dei costumi, mirabile esempio del come l'opera sagace del Magistrato valga a rendere feconda e progressiva quella del legislatore. Qui uscivano quei Senato-consulti, monumenti di civile sapienza, che, anche sotto il dominio imperiale, mantenevano viva nel diritto privato quella grandezza che andava mancando nel diritto pubblico. Di qui emanavano quei rescritti degli imperatori, oracoli della giustizia e della equità assise sul trono, che fanno meraviglioso contrasto cogli atti del dispotismo politico di quei cupi dominatori di un grande popolo avvilito dal servaggio. Qui visse e qui fiorì infine quella schiera preclarissima di giureconsulti-legislatori, ultima voce della oppressa libertà latina, maestri eterni dell' arte *boni et aequi*, degni sacerdoti della giustizia i quali non pure ne parlarono il libero, il vero e il puro linguaggio in età servile e corrotta, ma ebbero altresì l'eroico coraggio di farle olocausto della vita in faccia a mostruosa tirannide.

Di questi preziosi elementi si componeva quello stupendo corpo di diritto romano, il Digesto ed il Codice Giustiniano,

(1) De Orat. lib. 1. cap. 43.

(2) Arthur Duck c. 1. n. 18 dice: *Praetoris edicti verba Spiritum Sanctum in os praetoris immisisse Baldu existimavit.*

che divenne la ragione comune dei popoli civili, ed è la fonte perenne donde sono derivati i più encomiati Codici moderni. E quando qui finiva l'opera giuridica e mondiale di Roma pagana, allora cominciava quella di Roma cristiana. Al diradarsi delle tenebre dei tempi di mezzo, mentre spuntava la luce del rinascimento delle lettere e delle scienze, usciva dal seno di Roma, fatta metropoli del Cristianesimo, il diritto canonico che mitigando in molte parti le disposizioni troppo dure e troppo rigide delle antiche leggi romane mercè i santi principii della morale evangelica, la carità e la fratellanza fra tutti i figli di Eva, faceva cristiano l'antico diritto pagano. Nè il lungo dominio teocratico bastava a spegnere in questa eterna città la fiaccola del primato giuridico che pur continuava a risplendere sino ai tempi nostri in quelle dotte decisioni della Rota romana, le quali studiosamente raccolte e pubblicate ottennero nella nostra Italia e fuori giusto e meritato plauso nelle scuole, nel foro e nei tribunali secolari.

È questa, o Signori, la gloriosa eredità che è chiamata a raccogliere e continuare la novella Magistratura Suprema che oggi risorge con veste italiana, allo splendore dei tempi nuovi, e sotto gli auspicii delle più liberali istituzioni, in questa veneranda patria del diritto. Se, per una parte, essa tiene dalla legge una giurisdizione suprema sì, ma circoscritta ad alcune provincie, nel che si assomiglia alle altre sorelle, si trova investita, per altra parte, dell'esclusivo e nobilissimo mandato di regolare, in tutto il Regno e nel grado supremo, i giusti confini delle giurisdizioni, la disciplina giudiziaria e

la uniforme applicazione di talune leggi più rilevanti di ordine pubblico e di interesse generale (1).

Nell'esercizio di questo più alto mandato le Sezioni romane di Cassazione avranno evidentemente l'onore di iniziare quella Suprema Magistratura unica di cui la nuova legislazione italiana suppone la esistenza; il paese ed il Parlamento ne hanno le tante volte espresso il giusto desiderio; e il Governo ha il dovere di promuoverne senza posa la costituzione sino a quel giorno in cui sarà divenuta un fatto compiuto in questa sua sede naturale. A raggiungere poi quest'ultimo compimento dei destini della Magistratura Suprema in Italia dovrà grandemente contribuire, o Signori, la prima prova che Voi, egregi Magistrati qui riuniti, farete nell'adempimento della gravissima ed ardua missione che vi è confidata. Dal vostro senno e dall'opera vostra dipenderà principalmente il giudizio definitivo che il Parlamento sarà chiamato a pronunciare intorno alla Suprema Magistratura che meglio convenga di adottare per l'Italia.

E poichè vi ho ricordata la bella eredità di uno splendido passato che questa memoranda sede vi tramanda, concedetemi, o Signori, che pur vi dica qualche parola di altra eredità grave ed onerosa, che a Voi proviene dalle altre Corti di Cassazione. Già vi accennava, come a dare vita alla vostra istituzione sia principalmente concorsa la inesorabile necessità di provvedere alla spedizione dell'enorme cumulo di affari

(1) V. l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837, che istituisce le Sezioni di Corte di Cassazione in Roma.

che da un pezzo e invano attendono il giudizio in sede di cassazione. Di quegli affari una gran parte a Voi è devoluta o per ragione di territorio, o per ragione di materia. È questa l'opera più urgente e più grave che è serbata ai vostri primordii; è questa l'opera che imperiosamente reclama tutta la potenza dei primi vostri sforzi. Io vi dico francamente, o Signori, che qui si parrà la vostra nobiltate; qui si farà manifesta tutta quanta la vostra devozione alla giustizia ed alla nazione, le quali da Voi aspettano con ansiosa fiducia un efficace riparo al male tanto deplorato e tanto deplorabile che ora affligge la nostra amministrazione giudiziaria.

Nè si attende soltanto che, mercè vostra, la giustizia riprenda, nel supremo stadio, quel corso regolare che ora giace interrotto o intorpidito; ma si attende altresì, che la sapienza dei vostri responsi sia pari alla grandezza giuridica della città dove siete chiamati a pronunciarli; si attende, che le vostre decisioni escano improntate di tanta saviezza, splendide di tanta luce, da ispirare generale riverenza e ricondurre, ben più per virtù di ragione che di autorità, la concordia in quei campi della giurisprudenza dove ora regna pur troppo la discordia.

Il quale intento, non meno arduo che onorato, io mi confido che, a breve andare, sarà per Voi raggiunto, se per poco io richiamo alla mia mente la molta dottrina, la matura esperienza e la operosità, onde vanno chiari i Magistrati che da tutte le parti dell' Italia risorta ed unita oggi convengono a comporre questo Areopago italiano, e se più specialmente io volgo la mia attenzione alle doti eminenti per cui sono saliti ad alta e

meritata rinomanza gli Onorandi Capi sì del Corpo giudicante, che del Pubblico Ministero. Penetrato il Governo del Re del dovere che gli correva, di riunire nella Cassazione romana uomini in tutto degni di rappresentare in Roma quel ricco e glorioso patrimonio di dottrina e di tradizioni giuridiche onde a buon diritto sono celebrate nella storia le diverse parti della penisola, ha posto ogni cura, acciocchè la scelta rispondesse all'altezza dell'ufficio. Ed è con vera compiacenza che alle due Sezioni io veggo preposti due personaggi (1) che l'Italia riverisce ed onora fra i suoi Magistrati più illustri per senno, per dottrina, per nobiltà di carattere e per egregi servigi. Nè con minore compiacimento io veggo la direzione del Ministero Pubblico commessa a due valentissimi giureconsulti ed oratori (2) di cui il primo ebbe due volte l'onore di sedere nei Consigli della Corona, ed entrambi colsero belle e splendide palme nell'arringo accademico, forense, giudiziario e parlamentare. Guidata da Duci così valorosi non può la degnissima Corte fallire a glorioso avvenire.

E sebbene ogni parola di consiglio possa parere superflua e quasi suonare irriverente a un Consesso di Magistrati nei quali rifulge tanta copia di dottrina e di esperienza, vi piaccia tuttavia permettere a chi si onora di aver militato molti anni nelle nobili vostre file, di esprimervi non consigli, non avver-

(1) I signori Commendatori Francesco Ghiglieri, Senatore del Regno, e Francesco Auriti, Deputato al Parlamento, Presidenti delle Sezioni di Cassazione istituite in Roma.

(2) S. E. il signor Commend. Giovanni De Falco, Senatore del Regno, Procuratore Generale, e il signor Commend. Matteo Pescatore, Senatore del Regno, Avvocato Generale presso le dette Sezioni.

tenze, non eccitamenti, ma semplici voti, quali che siano, intorno ai mezzi pratici che a me sembrano i più vevoli a spianare la via faticosa che Voi dovete percorrere.

Ordine ed accorgimento nella distribuzione dei molti vostri lavori, sicchè la savia e quotidiana spedizione del maggior numero ne venga agevolata; somma economia di tempo per cui non un'ora delle vostre udienze vada perduta; la più grande sobrietà nelle discussioni, talchè nulla ne soffra la libertà, nulla la giustizia; la custodia gelosa dei limiti dalla legge segnati all'istituto della Cassazione, i quali vi interdicono assolutamente di spingervi nelle quistioni di fatto, sovraneamente decise dai Giudici del merito; la massima concisione nel dettare le supreme vostre decisioni, informandole sempre a quella *imperatoria brevitatis*, che è pregio non meno del magistrato che del legislatore e che nulla omette del necessario, tutto respinge il troppo e il vano; queste, o Signori, se io non erro, sono le arti a Voi certamente non difficili e non ignote per le quali vi sarà dato « *optatam cursu contingere metam* ».

Di queste arti voi trovate qui gli esempi e le tradizioni secolari. Non si tratta che di ridestarle e farle rivivere nei sapienti vostri atti. E Voi vorrete e saprete farlo con quella costanza e con quell'avvedimento che vincono qualunque difficoltà, superano qualunque ostacolo. Nella laboriosa impresa avrete ausiliarii amici e alleati potenti i benemeriti avvocati che, orando innanzi a Voi, si studieranno di emulare le virtù degli antichi giureconsulti romani, tanto ricchi di sapienza, quanto parchi, acuti ed efficaci nella parola; nè mai dimen-

ticheranno, come chi parla davanti a Giudici eminenti e gravati di gran mole d'affari abbia stretto dovere di osservare religiosamente il precetto antico « *intelligenti pauca* ».

Battendo questa via io non dubito, o Signori, che Voi non tarderete gran fatto a coronare di felice successo i voti onde il Governo ed il Parlamento erano mossi a restituire a Roma una Suprema Magistratura chiamata dalla sua sede e dalla sua missione a più larghi destini. Noi non siamo immemori della saggia sentenza che « *non tam spectandum est quid Romæ factum est, quam quid fieri debeat* » (1). Ma ferma è pure in noi la fede, che per organo vostro la giustizia farà in Roma quel che ha debito di fare, e otterrà così il suffragio ed il rispetto di tutti i Magistrati italiani.

Ora permettetemi, o Signori, che io prenda da Voi commiato rivolgendovi quelle parole, piene di speranza e di conforto, colle quali l'ispirato Eleno spingea il pio Eroe Virgiliano ad afferrare i lidi di quell'Italia fuggente (2) che gli era dai fati promessa:

Hæc sunt quæ liceat nostrâ te voce moneri:

Vade, age et ingentem factis fer ad cæthera Trojam (3).

La vostra nobile meta, o Signori, il termine fisso dei dotti vostri lavori sarà la severa giustizia, ministra fedele della legge,

(1) Proculus nella Legge 12 dig. de off. praes.

(2) Virg. Aeneid. lib. 6. v. 61.

Jam tandem Italiae fugientis prendimus oras.

(3) Virg. Aeneid. lib. 3. v. 461-62.

che oggi viene qui a cercare fra le colonne, gli obelischi e gli archi di questa antica sua madre le gloriose tradizioni del suo passato; viene a rinvivare le vetuste sue memorie; qui viene a riprendere le toghe purpuree, ad assidersi sulle sedie curuli, in riva al Tevere, accanto al Campidoglio, testimoni immortali della immortale grandezza di questa città, di cui fu altero e provvidenziale costume « *regere imperio populos* » e far dono generoso di leggi sapienti al mondo debellato. Quelle sublimi tradizioni, quelle insigni memorie siano le guide sicure dei vostri atti, siano le ispiratrici costanti dei vostri responsi. Sarà bello a ciascuno di Voi il poter dire un giorno con giusto orgoglio: « Io fui dell'eletta schiera di quei Magistrati « che primi ebbero l'ardua missione di dire alla redenta Italia « la parola suprema della giustizia in Roma, madre veneranda « del diritto e della nazione ».

E con pari orgoglio, o Signori, i nostri fasti giudiziari, registrando la solennità di questo giorno, diranno, come la illustrava l'alto intervento del Principe valoroso, amore e speranza della nazione, studioso egualmente delle arti della guerra e della pace, il quale, onorando di sua presenza questa funzione giudiziaria, ben dimostra di ricordare e seguire la massima sapiente che uno dei più grandi suoi antenati, il Re Vittorio Amedeo II, poneva in fronte alle antiche Costituzioni subalpine in queste parole: « I due poli più stabili, sopra i quali « si aggira il buon reggimento degli Imperi e dei Regni, « furono sempre le Armi e le Leggi » (1). E per virtù delle

(1) V. il proemio delle Regie Costituzioni del Piemonte del 1729.

armi e delle leggi, cardini della giustizia, l'illustre nostra Dinastia Sabauda acquistò il favore degli Italiani e con esso distese felicemente il suo scettro benedetto ed acclamato dai popoli dai piedi delle Alpi all'estremo lembo d'Italia.

Con questi voti e con questi fausti augurii nell'animo, compiendo il rito dell'alto mio incarico, io dichiaro, in nome di Sua Maestà il Re, legalmente istituite, in questa città di Roma, le Sezioni di Corte di Cassazione ed immesse nel possesso e nell'esercizio delle loro funzioni.



DISCORSO

DI S. E. IL PROCURATORE GENERALE

Comm. GIOVANNI DEFALCO



Signori,

Io saluto con animo lieto questa grande solennità che celebriamo nella Città eterna, ad onore della Giustizia ed in nome dell'unità dell'Italica Nazione; solennità, che il degno Figlio ed Erede del primo Re d'Italia, ha ben voluto rendere più splendida e più decorosa con la sua presenza, e che l'Eccellentissimo Ministro Guardasigilli ha fatta più istruttiva col suo eloquente discorso. Essa fa fede che la istituzione di questa Corte di Cassazione in Roma risponde ad una grande aspettazione, soddisfa bisogni generalmente sentiti.

E, per verità, fin da quando questa opera meravigliosa della ricostituzione d'Italia in unica Nazione venne, per accordo mirabile di un Re prode e di un popolo fortemente volente, iniziata, fu universalmente compreso che l'unità della Nazione portava seco l'unità della legislazione. E le leggi una volta unificate, diveniva, non so se basti dire di suprema convenienza o debba dire a dirittura di assoluta necessità, che la intelligenza e l'applicazione loro fossero uniformi ed eguali per tutto lo Stato. La quale necessità era ancor più mani-

fešta per noi, perocchè se vi è Nazione, la quale, in questa grande restaurazione delle nazionalità, che è il lavoro ed il mandato dell'età nostra, abbia mestieri di comporsi a più potente unità, questa è di certo l'Italia, affinchè vestigio non rimanga delle sue antiche disgiunture, e le varie tradizioni e le costumanze diverse restino sì, come glorie e trofei di famiglia, ma non possano trapelar giammai ed insinuarsi siccome germi di discordanze, di disunioni e di debolezza.

Però insino dal 1861, proclamato appena il regno d'Italia, surse spontanea, e si pose la questione dell'ordinamento di un Magistrato supremo per l'osservanza e la custodia delle leggi comuni. Era recente allora l'aggregazione delle diverse parti d'Italia, erano ancor mantenute le leggi, i giudizi e le procedure particolari; nè difettava chi con la unione politica dello Stato credeva possibile, negli ordini giudiziari ed amministrativi, la continuazione de'rispettivi statuti locali. Ma vi erano già leggi a tutto il regno comuni, come quelle d'imposte, di elezioni, di competenze, di leva, e per queste almeno fu unanime il consiglio di aversi un Magistrato unico che ne invigilasse con regole uniformi l'applicazione.

Più vivo si fece questo sentimento, quando i fati d'Italia spingendola, per crescerle forza e meglio sicurarne i destini, a stringere più strettamente i legami della sua unione, le fecero smettere ogni regionale tendenza, e la condussero volenterosa, nel 1865, ad identificarsi in unità perfetta di leggi, di giudizi e di procedimenti.

E parve giunto il giorno del coronamento del nostro edificio legislativo, quando, avuta avventurosamente Roma,

s'era infine trovata, senza possibilità di contestazioni, la sede condegna del supremo Magistrato Italiano in questa insigne città, capitale naturale d'Italia, e antica legislatrice del mondo.

Ma, comunque generalmente voluta, era ardua, ed assiepata da molteplici difficoltà, la soluzione del problema che doveva compiere gli ordini giudiziari del nuovo regno. Da una parte la diversità degli usi e delle tradizioni, dall'altra le esigenze di antiche abitudini e di possenti interessi complicarono la questione, e ne resero malagevole lo scioglimento.

Di tutte le leggi, invero, e di tutti gl'istituti civili, quelli che più difficilmente si mutano, e che pur mutati lasciano vestigie più durature, desiderii e rammarichi più profondi e più pertinaci, sono le leggi e gli istituti giudiziarii. Impe- rocchè, essendo la giustizia il fondamento precipuo, e lo scopo supremo della società civile, la maniera onde essa quotidianamente si amministra, diviene, per lunga abitudine, quasi parte ed elemento della vita popolare; chè in quelle guarentigie ed in quelle forme si è adusati a ricercare e rinvenire la tutela di tutti i diritti, la protezione di tutti i legittimi interessi; e fuori di quegli ordini non si scorge, e non si teme che il pericolo dell'abbandono, o il danno dell'arbitrio.

Ora gli è certo, che lorquando le varie regioni d'Italia si raccolsero e composero ad unità di regno e di nazione, avevan leggi e forme di giudizi in grandissima parte dissimili. Minori erano per avventura le differenze delle legislazioni; perocchè la maggior parte aveva codici modellati più o meno sopra un tipo comune, ed i paesi che più vivevano del diritto storico e de' statuti locali, avevano pure per base di

questo loro diritto quell'antica legislazione romana, che è il fondamento di tutti i codici moderni.

Maggiori erano, per contrario, le diversità negli ordini e nelle forme giudiziarie, che, ancora più che le leggi, s'informano e si modellano sugli ordini politici degli Stati. Però alcuni di quegli Stati, o già ordinati a libero reggimento, o ammodernati almeno negli ordini civili, tenevano, siccome guarentigia suprema di giustizia, la pubblicità dei dibattimenti, la oralità delle discussioni, l'intervento del pubblico Ministero ne' giudizi, siccome organo e parola viva della legge, l'appello e la revocazione per la certezza de' fatti e la rettitudine delle sentenze; e da ultimo un tribunale supremo che, vindice e custode della maestà della legge, serbasse il severo mandato di mantenerne l'esatta osservanza, e di annullare e rescindere gli atti e le sentenze che l'avessero violata.

Altri di quegli Stati, invece, più confidenti agli antichi usi o più tenaci delle vecchie abitudini, o non avevano affatto, ad eccezione de' processi penali, o avevano ma mutilata, la pubblicità de' dibattimenti, prediligevano la istruzione scritta sulle orali discussioni, non riconoscevano ufficio di Ministero pubblico, indispensabile, per vero, dove è pubblicità e oralità di discussioni, inutile, o quasi, dove queste mancano; e tenendo di poca importanza quella distinzione tra il fatto ed il diritto e quella vendicazione assoluta della legge, riguardavano quale solo necessario ed efficace rimedio, per la esattezza de' giudizi, un tribunale superiore che giudicasse in una terza istanza del merito delle cause, soprattutto quando fosse stato discorde il sentimento de' giudici delle due prime.

È nato da qui quel grande conflitto che da lungo tempo si dibatte fra i fautori della terza istanza ed i propugnatori della Cassazione. Il quale conflitto, reso più aspro e passionato dalle esigenze de' molteplici interessi minacciati dalla soluzione più comunemente prevista dell' arduo problema, ha impedito il definitivo ordinamento del supremo Magistrato del Regno, non ostante le cure, gli studi ed i tentativi fatti per raggiungerlo.

E pure è stato con molta giustezza notato da un eminente giureconsulto, che « cotesto ordinamento della Magistratura suprema del regno avrebbe avuto, ed avrebbe minori difficoltà, se i difensori della terza istanza si persuadessero che per raggiungere il loro intento non sono costretti a combattere la Corte di Cassazione, ma il sistema del doppio grado di giurisdizione, che ha distrutto il terzo, e che, quandochessia, si modificherà pur esso, ma non già per ripigliare il fardello che ha gittato, per divenire sì bene ancor più leggiero e spedito. La Corte di Cassazione nasce da un bisogno diverso da quello che s'intende soddisfare con la terza istanza; può vivere o perire con, o senza di questa, ed al rinnovamento della terza istanza; se mai fosse possibile, torna indifferente la vita o la morte della Cassazione » (1).

Non è già, Signori, che io intenda con queste brevi parole farmi giudice dell' aspra contesa, e molto meno tentare di

(1) PISANELLI — *Della Corte di Cassazione*: monografia di grandissimo pregio.

conciliare con mutue concessioni i contendenti; perocchè siccome le paci insincere non durano, e non giovano a nessuno de' paciscenti, così io dubito molto della possibilità e degli effetti di questi difficili accordi, e temo che pur riuscendo, non finissero per svigorire ambedue quegl'istituti, e per mantenere, senza i vantaggi di alcuno, gl' inconvenienti di entrambi.

Ma io non voglio turbare con inopportune discussioni la serenità e la concordia di questa adunanza solenne. Quali sieno le mie idee ed i miei convincimenti sopra codesta quistione, non è mestieri io ridica. Ho avuto altra volta il dovere di propugnarle; nè mi è accaduto di mutarle di poi. Queste cose ho creduto convenevole soltanto di accennare per indicar le ragioni, per le quali, quantunque più volte toccata, sia l' importante quistione rimasta tuttavia indecisa.

Se non che essendo venuti, fra questi indugi, a rivelarsi urgenti bisogni per l' amministrazione suprema della giustizia, il Governo ed il Parlamento han creduto di provvederci con la recente legge del 12 dicembre, la cui attuazione viene oggi, con solennità degna del suo scopo, inaugurata.

Quali siano codesti bisogni, quali i provvedimenti prescelti, quali gli attesi effetti, è stato or ora mirabilmente esposto dall' onorevole Ministro di grazia e giustizia. Dalle sue parole, del pari che dalle discussioni che ebbero luogo nel Parlamento, torna chiaro il concetto, che circoscritto, e ad un tempo eminente, è il compito assegnato a questa Corte,

o Sezioni di Corte di Cassazione, che si voglia dire. Da l'un lato, essa non muta e non altera gli ordini giudiziari esistenti; non anticipa e non pregiudica la soluzione di alcuna questione. Si asside modestamente a fianco alle attuali Corti di Cassazione per dividere il lavoro, cui l'esperienza ha dimostrato non bastar esse sole; per liquidare, permettetemi la espressione, assieme con esse il grande *arretrato* dei ricorsi, e, tolti gli squilibri, raggiungere il *pareggio* nell'amministrazione superiore della giustizia. E tutto ciò, non con metodi nuovi, o con arditi trovati, ma continuando le gloriose tradizioni delle Corti di Cassazione che l'han preceduta nel difficile arringo; avvantaggiandosi, in questo consorzio di famiglia, degli esempi e della esperienza loro, e confidando di trovare fra esse l'accoglimento e gli aiuti, che dai più vecchi suol sempre darsi ai nuovi venuti.

Ma nel tempo stesso per procedere, come si è detto, di un passo almeno nella via dell'unificazione del supremo Magistrato del regno, a questa Corte di Cassazione si affida di giudicare esclusivamente delle questioni relative alle leggi sulle imposte dello Stato, su i diritti elettorali, sulla abolizione di certi enti morali e la conversione de' loro beni, e sopra altre cotali materie di ordine pubblico e d'interesse generale, per le quali la diversità de' pronunciati e la varietà della giurisprudenza sono più che, in ogni altro campo, dannose ed incomportevoli. Le quali speciali facoltà, crescendo in questi argomenti difficilissimi le attribuzioni della nuova Corte, ne crescono ad un tempo l'importanza, la responsabilità ed i doveri.

Risponderà il nuovo ordinamento alle concepite speranze? Si riuscirà per esso ad incamminarsi all' *uno* per la via del *molteplice*? Sarà essa veramente questa Corte il centro ed il germe della suprema Magistratura del regno, capace di attirare di mano in mano le sparse membra, e di giungere al compimento di quell' unità, che è elemento sostanziale della sua efficacia? All' avvenire l' ardua sentenza. Una sola cosa si può con sicurezza affermare, ed è, che, gran parte di cotesto avvenire è in nostro potere, e dipenderà dall' opera nostra.

Se non che fin da ora due beneficii, non lievi, si sono conseguiti. Il primo è, di aver istituita in Roma una Corte di Cassazione, che se non risolve la questione della unificazione del Magistrato supremo, contiene il principio di quella soluzione, e che ben può dirsi essere il primo Tribunale veramente nazionale, che esercita la sua giurisdizione sopra tutto il territorio italiano, e negli ordini giudiziarii offre la prima immagine dell' unità nazionale. Il secondo è, che questa Corte di Cassazione viene mantenuta in tutta la integrità e purezza degli ordini suoi, senza mutamenti di forma, o mischianza di elementi che ne alterino l' indole e il mandato.

Però, chiamato all' onor singolare e cotanto maggiore delle mie forze, di rappresentare, col valido concorso de' miei onorevoli colleghi, l' ufficio del pubblico Ministero presso questa Corte, io dovrei, per seguire l' ordinario costume, inaugurarne le funzioni col discorrere, innanzi tutto, della importanza ed estensione de' poteri a Voi affidati, per trarre dall' altezza del

mandato argomenti di encomio per la dignità vostra, e dalla virtù vostra e dottrina argomenti di fiducia per i benefici effetti che la Nazione ne attende. Ma argomento trito sarebbe cotesto, che io non potrei altrimenti trattare se non col ripetere quello che intorno al Magistrato di Cassazione è stato già, più volte, detto, scritto e dibattuto.

D'altronde cotesto sistema della Cassazione non è più un ignoto, o una novità per alcuno, ed è omai, da lunghi anni, negli ordini e nelle abitudini di tutta Italia, che dal principio del secolo l'ha veduto estendersi e progredire di luogo in luogo, di provincia in provincia, nunzio o seguace di progresso civile, o di libero regime.

E per fermo, nel 1808, la Corte di Cassazione è istituita in Napoli, con leggi e ordini giudiziarii nuovi, che, frutto de' progressi delle scienze filosofiche e legislative, si elevano di tanto sugli antichi, quanto il nostro secolo sopra i passati. Minacciata nel 1815 dalla restaurazione Borbonica, si salva, nel 1817, per l'opera e il senno di giureconsulti napolitani; e nel 1818 è estesa alla Sicilia. Nel 1838, non ostante il difetto di un codice civile e di un corpo completo di legislazione, la suprema Corte di Cassazione è stabilita in Firenze, e salutata dai più reputati magistrati e giureconsulti toscani, quale feconda ed importante innovazione sugli ordini precedenti. Nel 1847, è istituito il Magistrato di Cassazione in Piemonte, e vi è prenunzio dello Statuto politico, che ha avuto la gloria di essere il vessillo del risorgimento italiano, ed il patto di riunione e di fede dell'italiana famiglia. Nel 1859, penetra con la libertà nell'Etruria e nell'Emilia; nel 1860, segue a Milano

la liberazione dal dominio straniero. Nel 1866, vien regolato da leggi uniformi per tutto il regno; nel 1871, si estende a Venezia ed a Roma ultimamente congiunte all'Italia.

Non vi è dunque provincia italiana, dove il sistema di Cassazione non sia penetrato con lieti auspicii, e dove da più anni non spieghi le sue alte funzioni.

Qui poi in Roma esso ritorna meno nuovo, meno sconosciuto che altrove. Se lo fosse, e ci venisse effettivamente quale imitazione straniera, siccome a taluno è piaciuto di dire, non dovrebbe per questo trovarci accoglienza meno lieta e festosa, rispondente al suo merito più che all'origine sua. Imperocchè è proprio dell'indole romana aver mente non superba e gelosa, ma vasta e comprensiva, che non respinge, ma si assimila e perfeziona i trovati e gli istituti migliori; ed è in questa sua natura che è riposta gran parte del segreto della sua antica grandezza. Mirabili sono al proposito le parole del Sallustio, che vi domando permesso di leggere nel latino vigore: « *Maiores*
« *nostri neque consilii, neque audaciae unquam eguere; neque,*
« *superbia obstabat, quo minus aliena instituta, si modo*
« *proba, imitentur. Arma, atque tela militaria a Samniti-*
« *bus, insignia magistratum a Tuscis pleraque sumserunt, po-*
« *stremo quod ubique apud socios aut hostes idoneum vide-*
« *batur, cum summo studio exequebatur; imitari, quam in-*
« *videre bonis malebant* » (1).

(1) SALLUST. *Catil.* 51. Cf. POLYB. VI, 25.

Ma il fatto è che i principii onde s'informa il sistema di Cassazione, non sono, come d'ordinario si crede, di origine più o meno recente, e ancor meno sterile imitazione straniera. È nell'antica legislazione romana che hanno avuto origine e svolgimento, come quasi tutti gli altri che si attonano alla scienza del diritto; ed è da cotesta legislazione che li tolse la Francia all'epoca del suo memorabile rivolgimento, che, portato delle idee e de' bisogni moderni, ebbe carattere più che nazionale, umano ed universale.

Dall'antica Roma, in effetto, ci è stata trasmessa l'idea feconda di considerare la legge come una persona morale, che ha il suo interesse proprio da tutelare; che ferita, vuol essere vendicata; offesa, restaurata. Da Roma, la distinzione tra le questioni di fatto e le questioni di diritto; e l'altra, tra il diritto de' litiganti ed il diritto della legge, fra la violazione del primo e la violazione del secondo. Da Roma infine, il precetto di esser nulle di diritto, e rescindibili anche senza bisogno di appellazione le sentenze pronunciate contro la legge ed il diritto costituito. Or è sopra questi principii che è fondato, per intero, il concetto sostanziale dell'odierno sistema di Cassazione.

La forma sotto la quale questo concetto si è svolto nella storia, è stata senza dubbio varia secondo i tempi, e soprattutto secondo la diversità del regime politico dello Stato, dal quale, più di tutti, ritraggono gl'instituti giudiziarii. Ma, se ad alcuno prendesse vaghezza di seguire lo svolgimento di quel concetto, attraverso le peculiari circostanze in mezzo alle quali si è venuto esplicando, non gli tornerebbe per avventura

difficile di rinvenire, il germe del sistema di cassazione, nel *jus oppositionis*, o meglio *intercessionis*, mercè cui nell'antica costituzione romana, ordinata non per ragioni di gerarchie, ma per contrapposizioni di poteri, taluni Magistrati rendevano, con la loro opposizione, nulli e di nessun effetto gli atti e le sentenze *contra jus* di altri Magistrati di ordine eguale o inferiori; di seguirne l'esplicamento e la continuazione nel *jus supplicandi*, che la costituzione imperiale, assorbitrice di tutte le potestà, concedeva a coloro *qui contra jus se laesos affirmabant*; di ravvisarne in fine le più recenti vestigia nel *Tribunale Supremo della Segnatura*, che ha qui imperato fino agli ultimi anni, e che per nullità od ingiustizia manifesta rescindeva le decisioni ed accordava il rimedio straordinario della restituzione in intero (1).

Tuttavia qual diversità fra quegli ordini antichi e l'attuale Magistrato di Cassazione? Quanto progresso, e quali miglioramenti di questo sopra quelli; e singolarmente sopra l'ultimo che l'ha preceduto?

Chi ne avesse dubbio, non avrebbe che a rammentare i voti espressi, quando quei vecchi istituti vigevano, e più dappresso se ne sentivano gli effetti. « La Segnatura, si legge nel manifesto di Bologna del 1831, che avrebbe dovuto corrispondere ad una ben ordinata Cassazione, non sembra es-

(1) Vedi precipuamente, ZIMMERN, *Istoria del diritto*, vol. III; — KELLER, *Semestr.* vol. I; — SAVIGNY, *Diritto Romano*, lib. II, cap. IV. — MERLIN, v. *Cassation*. — HENRION DE PANSEY, *De l'organis. judic.* — MEYER, *Instit. judic.* t. IV. — NICOLINI, *Quistioni di diritto*, vol. I. — SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*. — PISANELLI, *Della Corte di Cassazione*, ecc. ecc.

sere ad altro istituita, che a perpetuare le liti ». E quando nel 1848 il Governo romano si atteggiò a libero regime, fu unanimamente deliberato dal Consiglio di Stato, composto dagli uomini più insigni di Roma, di sostituire la Corte di Cassazione al vecchio Tribunale della Segnatura (1).

La Corte di Cassazione adunque che oggi inauguriamo in Roma, risponde ad antichi voti e desiderii vostri. Si fonda sopra concetti ed idee dell'antica sapienza vostra. Ma ritorna fra voi rivestita di forme moderne, conformi agli ordini liberi e civili che ci governano.

Essa non è più l'*intercessio politica* dell'antica repubblica; non la *licentia supplicandi* dell'imperial despotismo; e nemmeno la *restitutio*, più amministrativa che giudiziaria, dell'ultima Segnatura. Ma è un Magistrato inamovibile ed indipendente, posto al culmine dell'ordine giudiziario, fra questo e il potere legislativo, per mantenere l'osservanza delle leggi, e richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano. Esso non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze, se sieno o no conformi alla legge; e le annulla e le rescinde, se le forme giudiziali, alla cui guarentigia la legge attribuisce la presunzione della verità giuridica, non sieno state osservate, o se sia stata mal'intesa o male applicata la legge. E perchè non divenga arbitro assoluto ed irresponsabile dell'interpretazione della legge e della sua ap-

(1) SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, lib. 4, cap. II. — COPPI, *Annali d'Italia*, vol. 8.

plicazione, quando annulla la sentenza per violazione di legge o contravvenzione al rito, rinvia il giudizio della causa ad altro giudice uguale a quello che ha profferito la sentenza annullata.

Così ordinata la Corte di Cassazione, compie, nell'esplimento del suo alto mandato, quattro uffici gravissimi, siccome ebbi già in altra occasione opportunità di notare. Custodisce il potere legislativo dalle usurpazioni delle autorità giudiziarie, mantenendo queste nei termini del loro mandato, e cancellando le sentenze che sono in opposizione della legge. Custodisce la indipendenza giudiziaria da ogni alieno ingerimento, provvedendo, nel sapiente congegno delle sue funzioni, che l'ordine giudiziario basti a sè medesimo, ed in sè medesimo trovi tutto quanto occorre per compiere la sua legittima azione. Custodisce i limiti del potere di ogni autorità, regolando le competenze, risolvendo i conflitti, negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di autorità pubblica, il quale ecceda i confini legittimi delle sue facoltà. Custodisce, infine, la unità del diritto e l'uniformità della giurisprudenza, richiamando a norme comuni la interpretazione e l'applicazione delle leggi

Io non ignoro, o Signori, le disputazioni infinite cui ha dato luogo codesto sistema della Cassazione, nè gli assalti ripetuti cui è stato fatto segno. E conosco le ragioni potentissime che lo sostengono, e che lo fecero già per unanime consentimento giudicare una delle più felici creazioni dell'Assemblea Costituente di Francia. Ma abuserei della vostra indulgenza, se volessi soffermarmi sopra questo argo-

mento, e tutte esporvi le maniere onde si attuano quegli eminenti uffici della Corte di Cassazione. Checchè sia de' dissensi sopra la bontà di cotesta istituzione, essa è ancora felicemente conservata nella nostra legislazione; ed a Noi, Magistrati di Cassazione, spetta meno di discuterla, che di serbarne la purità de' principii, e di mostrarne nel fatto la eccellenza degli effetti.

Mi affretto perciò a lasciare l'immenso tema, e vi domando solo di concedermi che prima di metter termine al mio dire accenni a talune speciali difficoltà, che questa nostra Corte di Cassazione potrà incontrare sulla sua via, ed ai mezzi più acconci per vincerle e superarle.

La prima di codeste difficoltà, non giova dissimularlo, nasce dalla natura speciale di certe questioni ad essa specialmente deferite.

Non parlo de' conflitti di giurisdizione, nè delle rimissioni delle cause da una ad altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicione, perocchè per coteste questioni non è sorta, nè poteva, alcuna voce per contestarne l'utilità. E nemmeno accenno alle azioni civili ed ai provvedimenti disciplinari contro le autorità giudiziarie; perocchè è stata pure unanimamente ammessa la grande convenienza di concentrare in unica mano la tutela del decoro e della indipendenza di tutta la Magistratura. Ma non è stato lo stesso per le altre questioni.

Era antica querela che la discordanza nella intelligenza ed applicazione di certe leggi che più da vicino si ranno-

dano agli ordini politici dello Stato, o che più direttamente toccano l'universalità de' cittadini, quali precipuamente le leggi d' imposta e di elettorato, costituissero una disuguaglianza di condizioni più di ogni altra dura e molesta. Però non di presente, ma fin dai primi anni del regno d'Italia fu riconosciuto, come innanzi ho ricordato, il bisogno di affidare ad unico Magistrato la suprema osservanza di coteste leggi.

Non è già che la disuguaglianza delle interpretazioni non sia per tutte le leggi un male grandissimo, quanto in quelle che ho indicate. Anzi rammento di essermi valso di questo argomento appunto per sostenere in altra aula che questa l'assoluta necessità dell'unificazione del Magistrato di Cassazione. Ma quando non si possa raggiungere il tutto, bisogna pur contentarsi di toccarne una parte; e non perchè torni impossibile guarire interamente un male, sarà lecito rinunciare a lenirlo per lo meno, o diminuirlo.

È stato adunque un non lieve rimedio quello ottenuto per rispetto almeno a coteste leggi speciali. Ma appunto la specialità loro ha dato motivo ad apprensioni, preoccupazioni e timori quasi si fosse per esse concesso allo Stato un tribunale speciale.

Sono stato però lieto nel vedere le unanimi proteste sorte d'ogni parte della Rappresentanza nazionale contro l'ingiusto timore, e la testimonianza solenne renduta da uomini politici di parte diversa alla imparzialità ed all'indipendenza della nostra Magistratura; giusto tributo ai suoi lavori modesti, alla sua condotta intemerata.

Si, o Signori, in questa Italia rifatta e rigenerata in nome

del diritto e della libertà, e governata dalla lealtà della Dinastia Sabauda della quale è stata una delle precipue glorie il rispetto alla indipendenza della Magistratura, non vi sarà mai, si può esserne sicuri, autorità o potere che osi voler influire sulle coscienze, o peggio strappar loro la libertà del suffragio. Se questo giorno nefasto sorgesse, se pressioni di qualunque natura venisser mai ad insidiar la giustizia, io metto pegno che non vi sarà in Italia alcun Magistrato, il quale, con minor pompa, ma con più ferma coscienza, non dia, alle esigenze degli uni o ai clamori degli altri, la storica risposta: *di dover i giudici dettar sentenze, non prestar servizi* (1).

Del rimanente a me pare che tutto cotesto affannarsi sulla natura e sugli eventi di cotali cause sia nato precipuamente dal lungo discorrerne, e dall'inopportunità di certi ricordi, espressione di altri tempi, affatto diversi dai nostri.

Per me ho sempre creduto che non lode a Traiano, ma viva dipintura di tristissimi tempi suonassero le parole di Plinio, con cui gli faceva merito di precipua gloria che sotto di lui patissero allo stesso tribunale principato e libertà, e che più spesso vi soccombessero il fisco, la cui causa non era mai cattiva, se non sotto un principe buono (2). E quando

(1) È la famosa risposta che taluni attribuiscono a L'HOPITAL, altri a SÉGUIER: *Les Magistrats sont appellés à rendre des arrêts, et pas des services.*

(2) *Eodem foro utuntur principatus et libertas. Quaeque praecipua tua gloria est: saepius vincitur fiscus, cuius mala causa numquam est nisi sub bono principe.* — PLIN. *Panag. ad Traian.* cap. 35.

leggo che, molti anni dopo, il giureconsulto Modestino osava appena scrivere di non reputare che commettesse delitto chi nelle questioni dubbie rispondesse contro il fisco (1); mi confermo sempre più nel pensiero che miserissima doveva essere la condizione di que'tempi, dove si faceva lode di un atto di giustizia, e, timidamente, non si reputava delitto l'adempimento di un dovere. Eppure era natural conseguenza di quella specie di *panteismo* politico della società pagana, nella quale lo Stato assorbiva del tutto l'individuo; e i cui effetti non avevan potuto non peggiorare sotto l'imperial dominazione. La quale per sostenersi aveva bisogno di impaurire e corrompere: *corrumpere et corrumpi saeculum vocatur*; per corrompere, arricchire; mezzo precipuo, la legge delle confische e le spoliazioni fiscali.

Ma tutto questo non è fortunatamente per noi che una lontana memoria. Oggi lo Stato non assorbe, ma protegge; non conquide, ma tutela il diritto e la libertà dell'individuo e della nazione. E se per il compimento della sua alta missione, ha bisogno di tributi, che ne sono i nervi e la forza, le amministrazioni create per raccogliarli ed amministrarli, non sono altrimenti che persone morali eguali ad ogni altra persona innanzi alla legge ed ai Magistrati.

Non vi ha dunque alcuna distinzione a fare sulla natura di coteste cause, o la qualità de' contendenti. Uguali innanzi alla legge, per esse non vi ha privilegio di odio o di favore,

(1) *Non puto delinquere eum qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit.* — MODEST. lib. 10. D. de jure fisci.

nè regole speciali d'interpretazioni, estensive o ristrette, diverse da quelle applicabili alle altre leggi. E l'opera nostra in queste, come in tutte le altre quistioni, si compendia costantemente in quel solo e grande mandato: mantenere con imparzialità e fermezza l'esatta ed uguale osservanza della legge per tutti, e contro di tutti.

La seconda, e veramente reale difficoltà che può incontrare, nella sua azione, questa Corte di Cassazione, è il numero tragrande delle cause onde inizia i suoi lavori.

Deferiti ad essa i ricorsi contro le sentenze delle autorità giudiziarie comprese nell'ambito di ben cinque Corti di appello, e non solo di quelli prodotti dal dì della sua istituzione, ma ancora de' molti che da più anni pendono indecisi presso le altre Corti supreme, si ha già un numero di cause non lieve. Si aggiunga a questo i ricorsi antichi e nuovi relativi alle molteplici questioni che le sono specialmente delegate, e si scorge che essa inizia le sue funzioni aggravata già da alcune migliaia di cause. Se non giungesse a superare questo cumulo di affari; se non arrivasse a metter le sue decisioni al corrente con i ricorsi che le pervengono, sarebbe il danno maggiore che potrebbe incoglierle, e verificherebbesi sgraziatamente la sinistra profezia di non essersi colto altro effetto, che quello di spostare l'ingombro, portandolo da Napoli e da Torino a Roma.

È questo pericolo adunque che ci corre principale obbligo di scongiurare, ed a vincere cotesta difficoltà è d'uopo rivolgere ogni nostro studio, ogni nostra cura.

Mezzo precipuo per riuscire è, come già opportunamente dall'onorevole Ministro si ricordava, quello di evitare le inutili disputazioni, e di richiamare costantemente le cose ai principii loro. Magistrato di diritto, la Corte di Cassazione è affatto straniera ad ogni esame o questione di fatto. Per essa il fatto della causa è quello stabilito nella sentenza de' giudici del merito, ed ogni sua ricerca si circoscrive a conoscere se le *forme* garanti della presunzione della verità giuridica sono state scrupolosamente osservate, e se la *legge* è stata esattamente intesa e lealmente applicata. Non dunque dispute di fatto, non discussioni di atti, non estimazione di prove, sono di competenza nostra. Gli errori stessi di fatto, e quelli cui con termine di significato ancor più elastico si suole dar nome di *alterazione* o *travisamento* del fatto, non sono obbietto del vostro esame. Se gravi, possono, nelle condizioni designate dalla legge, far materia di *rivocazione*, non di *cassazione*.

La formola classica del giudizio di Cassazione è quella tramandataci da Cerbidio Scevola; lo *Scaevola noster* di Paolo, di Ulpiano, di Trifonino e del principe de' giureconsulti, Papi- niano, de' quali fu maestro: *Secundum ea quae proponuntur*. Per effetto della qual formola, *illucescente facto jus confestim occurrit, et responsorum suorum vim et rationem extulerit*, come osservava con ragione il nostro Gravina (1). Il *propositum* della Cassazione è il *factum* della sentenza. Onde è che, stando fermi a cotesti principii, le discussioni nostre non possono che versare sulla legge; ed i responsi vostri, resi in

(1) *Origin. juris civilis lib. tres* - tom. I., lib. 1º, 98.

contemplazione del diritto, possono ben formare, per la gravità e precisione loro, quella specie di algebra per la giurisprudenza, che era il concetto ed il voto di quell'insigne pubblicista e magistrato di cassazione, l'Hello (1).

Ma se grande è la difficoltà dell'ufficio, grande è la dottrina e la virtù vostra che ne assicurano della vittoria. Le parole profferite or ora dall'onorevole Ministro Guardasigilli, cui è dovuta la gloria di esser riuscito ad istituire questo Magistrato in Roma, ne danno fidanza maggiore.

Io vi rendo grazie, Eccellentissimo signor Ministro, della commendazione che vi è piaciuto di fare della mia persona e de' miei servigi. Le vostre parole potrebbero farmi superbire, se non sapessi che esse sono anzitutto dovute alla squisita gentilezza dell'animo vostro.

Ma sono lieto ed orgoglioso della pubblica testimonianza di laudi, che avete creduto giustizia di rendere alla virtù ed al sapere degli onorandi Presidenti di questa Corte, e degli egregi Magistrati che la compongono. Confermando con le vostre parole la splendida e meritata fama di quegli insigni, « che l'Italia riverisce ed onora fra i suoi Magistrati più illustri », avete fatto sicurtà che l'opera loro sarà pari all'altissimo mandato.

Ugualmente grata mi è stata l'onorata menzione che avete fatto de' miei onorevoli colleghi del pubblico Ministero; noti tutti per uffici splendidamente tenuti e per prove d'ingegno e di alacrità con costante imparzialità fornite; cospicuo il

(1) HELLO - *Du régime constit.* pag. 1^a, tit. 4.

primo fra essi per vastità di dottrina, per rinomanza di opere, per lungo concorso alla vita politica del paese. Certo, non corrono prospere in questo momento le sorti del pubblico Ministero; fatto segno d'immeritati assalti, non è facile ora codesta pel grande istituto. E perchè ritorni all'altezza della sua missione, e si rilevi all'onoranza antica, occorre ora più che mai, che nella parola, nell'ingegno, nella sapienza de'suoi rappresentanti, si trovi la più bella significazione dell'utilità e della grandezza sua. Però, io mi congratulo con Voi, miei onorevoli Colleghi, della riputazione che vi accompagna nell'ufficio nuovo. Essa mi è garante del grande aiuto, che nella difficile prova troverò nel vostro concorso; e mi ricorda con affetto la stima sincera e l'amicizia antica che, per lunghi anni, mi tenne unito all'illustre Capo ed ai miei egregi Colleghi del pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione di Napoli, illustrata mai sempre da uomini insigni; sovente da giureconsulti eminenti, e per la quale non potrò non conservare sensi vivissimi e costanti di stima riverente ed affettuosa.

Aiuto validissimo all'opera nostra ci verrà, io spero, dall'ordine preclaro degli avvocati di questo illustre foro. Uscito dall'avvocheria, io serbo per questo ordine elettissimo affetto di famiglia, e lo reputo, pel necessario rischiarimento delle giuridiche questioni, cooperatore indispensabile della Magistratura nell'amministrazione della giustizia, tanto più fidato quanto più libero ed indipendente. E veggio con letizia a Presidente dell'ordine insigne degli avvocati romani, uno degli uomini più chiari per ingegno, per eloquenza e per dottrina, già mio collega ed amico nel foro di Napoli, sì glorioso per

antiche memorie, sì cospicuo per meriti ed illustrazioni recenti. Difensore convinto e sincero, quanto me, dell'eccellenza della Cassazione, io son certo che l'illustre giureconsulto ed i suoi egregi colleghi concorreranno a spianarle la via, e renderle più agevole il compimento del grave mandato.

Ma ancora una difficoltà ci resta a superare, o Signori; essa proviene dalla grandezza stessa del nome della città che ci accoglie.

Noi siamo in Roma, Signori, la città delle grandi memorie, e de' maravigliosi destini. Sede di due grandi civiltà, che per secoli hanno raccolto e governato il mondo, qui tutto è stato grande nelle arti della pace, come della guerra; e dovunque volgiamo lo sguardo, non incontriamo che monumenti di opere e di gesta immortali. In questa aula medesima, dove uomini di libertà ordinata e di progresso civile e pacifico celebriamo questa festa giudiziaria, ci giganteggia dinanzi, siccome or ora spinto dal pensiero medesimo accennava l'onorevole Ministro, il simulacro di quel Grande, che presidente di giudizi, legislatore, guerriero, tenne per più anni in sua mano il governo del mondo, ed avrebbe forse conservato appo i posteri il nome, che i contemporanei gli diedero, se non avesse avuto per emulo e vincitore l'uomo più completo dell'antichità, Cesare (1).

Ma la gloria imperitura di Roma sta, innanzi tutto, nella sapienza del suo diritto e della sua legislazione.

(1) Stava nella sala una antica statua colossale di Pompeo.

La Roma delle conquiste e delle vittorie, lacerata dalle fazioni, insanguinata dagli odii civili, soggiacque un giorno vinta dalle discordie domestiche. La Roma fastosa e prepotente degl'imperatori, indebolita e corrotta dal dispotismo, esulò prima sul Bosforo, sede più propizia alle tirannidi, cesse in fine innanzi ai barbari che dovevano rinsanguinare e ringiovanire l'Europa decrepita. La civiltà ed i progressi dell'umana ragione han finito per penetrare nel santuario della Roma pontificia, e pur venerandola come capo e centro della religione Cattolica, ne hanno in nome dei due più grandi diritti dell'umanità, il diritto alla libertà dell'individuo e il diritto alla nazionalità dei popoli, modificata, se non l'esistenza, la forma. Ma quella che in sì lungo corso di secoli non ha giammai abdicato il suo scettro, è la Roma del diritto e de' giureconsulti, la cui idea pur divenendo universale, non ha cessato di essere romana ed italiana.

Non accade ricercar di presente le cagioni di questo fatto unico nella storia delle istituzioni umane; e nemmeno la parte che ebbero nello svolgimento di quella immensa sapienza giuridica, le virili tradizioni dell'antica Italia, i severi principii tolti dal Pertico, i riflessi benefici della dolce morale di Cristo.

Se domandaste alla scuola filosofica la spiegazione del grave problema, l'avreste nella speciale missione toccata a Roma nello svolgimento dell'assoluto nel mondo (1). Se, con miglior consiglio, la domandaste alla scuola storica ed a quei che sogliono speculare sui fatti umani alla maniera di Mac-

(1) Ved. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*.

chiavelli e di Montesquieu, avreste nella contemplazione dell'indole romana e nello studio della romana originalità, la ragione del famoso:

« *Tu regere imperio populos, Romane, memento* » (1).

Ma sia l'una cagione o l'altra, sieno ambedue riunite, certa cosa è che il diritto romano non ha fatti a sè eguali nella storia dell'umanità, e oltre la sua lunga possanza, sta tra le moderne legislazioni come monumento perenne e scuola eterna de' giureconsulti e de' pensatori. I suoi testi sono capolavoro di stile giuridico. Il metodo geometrico, con tutta la sua forza, può ben dirsi essere stato da que'sommi giureconsulti adattato al pensiero morale (2); nè mai si saprà scrivere il diritto come si compilava da Paolo, da Ulpiano e da Papiniano.

Però non può non destare, anche negli animi più superbi ed audaci, un senso di dubbiezza e di timore il pensiero di farsi a riprendere la gloriosa tradizione, e a dettar da Roma responsi di diritto, che ne serbino la rinomanza, ne proseguano la dottrina.

Se non che, questi medesimi ricordi ci saranno nel difficile compito di conforto, di ausilio, di guida. L'animo naturalmente si eleva sopra sè stesso, e non può non sentirsi tratto ad opere generose, richiamando incessantemente al pensiero, che in questa stessa città, fra queste stesse mura, ha vissuto,

(1) VIRG. *Aeneidos*, VI. — Ved. MACCHIAVELLI, *Discorsi sopra le Deche di Tito Livio*. — MONTESQUIEU, *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*.

(2) È il ponderato giudizio dato sull'indole del diritto romano dal rivale del NEWTON, il LEIBNITZ: *Opera Omnia*, Tom. 4, par. 3.

insegnato, amministrato giustizia « quella generazione ammirabile di uomini, che intrepidi, incorrotti, liberi sotto mostruosa tirannide; dotti, sapienti in molta ignoranza universale; virtuosi, magnanimi in popolo abietto e corrotto », seppero, ad onta della general corruzione, elevare sì alto l'idea pura del diritto, e conservare col puro linguaggio la purità dei liberi costumi.

Quella robusta generazione si spese nell'universale decadenza. Ma la gloriosa tradizione rimase siccome eredità di famiglia. Nè vi è stato secolo, o angolo d'Italia, dove dalla folta schiera de' suoi giuristi non siansi veduti sorgere di tratto in tratto, i continuatori di tanta virtù, di tanta sapienza civile, gli strenui difensori di tutte le civili franchigie, gli impavidi avversari di ogni forza usurpatrice, i precursori e i fattori del pensiero moderno. Se tutti volessi ricordare quei nomi, correrei rischio di far opera o ingiusta per facili obbliti, o assai lunga per troppi ricordi.

Volgendo adunque a que'grandi esempi lo sguardo, e facendo nostra sapienza e nostra virtù la sapienza e virtù loro, noi avremo una guida sicura nel nostro cammino, e non falliremo alla nostra missione di serbare alla nuova civiltà, e da questa Roma novella, incrollabile e puro il culto e l'imperio del diritto e della giustizia.

Ma saremmo ingiusti, se in questa nazionale solennità non rammentassimo per primo il nome di Colui che restituendo l'Italia a sè stessa e a Roma, ha compito il voto affannoso di tanti secoli, la trepida aspirazione di tutto un popolo.

Sono poco più che quattro anni, Signori, il giorno 27 di novembre del 1871, il Re d'Italia, inaugurando in Roma il primo Parlamento Italiano, proferiva, fra gli applausi unanimi di tutta la Nazione, queste solenni parole:

« Signori Senatori, signori Deputati,

« L'opera a cui consacrammo la nostra vita, è compiuta.

« Dopo lunghe prove di espiazione, l'Italia è restituita a sè stessa e a Roma. »

Ed è così, Signori. Grazie alla lealtà del suo Re ed alla fede del suo Popolo, l'Italia è risorta. Dove pochi anni addietro il superbo straniero non vedeva che un'espressione geografica, quivi è una Nazione, un sentimento, una bandiera, uno Statuto, una legge.

Ed oggi, che, nuova affermazione del nostro diritto, e vincolo novello dell'unità della Nazione, s'instituisce in Roma questo supremo Magistrato, dobbiamo andar ancor più lieti ed orgogliosi per aver veduto illustrata questa festa giudiziaria dalla presenza del Principe valoroso, che fedele alle grandi tradizioni de'suoi maggiori, ha voluto dimostrare, che premuroso della gloria delle armi, lo è del pari della gloria delle leggi, e che strenuo difensore del diritto della Nazione sui campi, onora e tutela con lo stesso affetto la difesa del diritto del cittadino nel santuario della giustizia.

E però nel metter termine al mio dire, io non posso non ripetere come auspicato principio de' nostri lavori, la parola di unione e di fede di tutto il popolo italiano:


Viva l'Italia e il suo Re!



DISCORSO

DEL PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO

Comm. FRANCESCO GHIGLIERI



Signori,

Dopo gli eloquenti discorsi, che vennero dal Ministro della giustizia e dal Procuratore Generale pronunziati, io rimarrei volontieri in silenzio per non turbare quella profonda impressione, che essi seppero coll'eloquenza ed elevatezza del loro dire produrre.

Ma poichè nella mancanza del Capo supremo della Corte a me spetta oggi l'insperato onore di presiederla, l'obbligo io sento di aggiungere alcune parole per dire con quali sentimenti noi ci accingiamo a compiere le alte funzioni, di cui fummo onorati.

Signori! — Un dovere anzitutto io devo compiere, quello di porgere i ringraziamenti della Corte al Principe Reale, che l'onore volle farci di prender parte alla nostra inaugurazione.

Altezza! — La vostra presenza in quest'aula ci prova che quanto siete valoroso, altrettanto amate la giustizia, a cui avete voluto oggi rendere solenne omaggio. — E questo ci conforta a ben augurare per l'avvenire del nostro paese e delle nostre istituzioni.

Nè meno riconoscenti noi siamo all'illustre Guardasigilli, che dopo di aver col potente suo patrocinio tanto contribuito all'istituzione in Roma di questo supremo Tribunale, il cui bisogno era così altamente sentito, viene oggi a coronare l'opera coll'inaugurarne Egli stesso, quale R. Commissario, i lavori.

Signor Ministro! — Niuno poteva in questa occasione portare una parola più autorevole della vostra, come quegli che prima di entrare nei Consigli della Corona, avete con tanta lode presieduto un'altra Corte di Cassazione;

E noi faremo tanto più tesoro dei vostri consigli, inquantochè sappiamo che essi sono frutto dell'illuminata esperienza di uno dei più eminenti Magistrati d'Italia.

Dopo questo un altro dovere io sento, quello di ringraziare a nome mio, ed a nome vostro, Onorevoli Colleghi, il Re e il suo Governo della lusinghiera prova di fiducia, che ci vollero dare col chiamarci a far parte della suprema Magistratura di Roma.

Di quest'onore tanto più sono penetrato e riconoscente io, che per tal modo mi trovo raffermato in quest'alma città, in cui da cinque anni ricevo un'ospitalità così benevola, e dove in altro importante ufficio tante prove mi ebbi di squisita cortesia, tante relazioni contrassi di grata memoria, che non avrei potuto e non potrei senza grande sacrificio e dolore dipartirmene.

Se non che l'importanza dell'ufficio, che mi è oggi eziandio dalla solennità di questa funzione raffigurata, il mio pensiero richiamando sulla grande responsabilità che

vi è amnessa, viene a turbare la serenità de'miei sentimenti. Ed alla singolare compiacenza di poter oggi in questa sede così maestosa, in mezzo a Magistrati così dotti, in presenza di un pubblico così scelto, associare il povero mio nome ad un avvenimento, che farà epoca nella storia giudiziaria di Roma, sottentra un senso di esitazione dalla giusta trepidanza prodotto, che al grave peso troppo inferiori siano le deboli forze.

Non vale il dissimularlo: ed anzi gioverà il ripeterlo: grande si è la responsabilità, che assumiamo noi tutti, che siam chiamati ad attuare l'instituzione, che oggi si inaugura.

Se grave si è sempre l'ufficio del Giudice. « *Justitiam* « *namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur:* « *aequum ab iniquo separantes licitum, ab illicito discer-* « *nentes veram, nisi fallor philosophiam non simulatam af-* « *fectantes* ». — Dig.

Se un Tribunale quanto più è elevato, tanto maggiori obblighi impone in coloro, che ne fanno parte; per noi in particolare vi è ancora di più.

Delle poche questioni, che restano a risolversi per la completa unificazione del nostro paese, una delle più importanti, per non dire la più importante, si è quella della definitiva costituzione della suprema nostra Magistratura;

Ed è dalla prova che le nostre Sezioni faranno che deve venir la luce per scioglierla, l'impulso per definirla:

Con questa prospettiva, che è più facile sentire che spiegare;

Con gli interessi d'ogni genere, che a questo difficile quesito si collegano;

Con le conseguenze immense, che una meno conveniente risoluzione potrebbe produrre a danno della giustizia e del paese, Voi sentite, o Signori, quanto grave sia il compito, che a tutti insieme, ed a ciascuno in particolare viene ad imporsi.

Nè questo è tutto — Ad accrescere le difficoltà si aggiungono : — Il numero straordinario delle cause civili, e penali di cui dovremo occuparci — La natura delicata degli affari, che sono alle nostre Sezioni esclusivamente deferiti — E quella legittima aspettazione, che tutti hanno di una suprema Magistratura, che si inaugura in Roma, dove le grandi memorie del passato impongono di necessità maggiori obblighi per l'avvenire.

Ma voi, Signori, queste difficoltà saprete superarle;

Me ne affidano le chiare prove che ciascuno di voi ha fatto, la bella reputazione che ciascuno di voi si è acquistato.

Benemeriti cultori di un'arte, che sulle altre primeggia, quella dell'equo e del buono, voi saprete ispirarvi ai grandi monumenti che qui si incontrano ad ogni passo, e sugli eterni modelli lasciati dall'antica sapienza Romana saprete far dei lavori, che valgano ad onorare la Magistratura Italiana.

In una cosa soprattutto dovremo cercar di imitare questi antichi e venerandi maestri, nella chiara e precisa concisione dei loro responsi. — Così le nostre sentenze porteranno anche l'impronta dell'antico Genio Romano.

Con voi, Signori, con l'onorevole Presidente che mi siede a lato, il quale colla sua molta dottrina, col suo indefesso

lavoro, e colla virtuosa sua vita si acquistò un nome così onorato nella Magistratura, nel Parlamento, e nel paese, io prendo animo, e spero che, non ostante le grandi difficoltà che si presentano a superare, le nostre Sezioni compieranno l'opera loro in modo degno della città in cui hanno Sede, e del Magnanimo Re, nel cui nome la giustizia si amministra; Di quel Re a cui principalmente si deve se oggi, dopo tanti secoli, la parola che parte da Roma torna ad essere legge eguale e rispettata per tutti i cittadini d'Italia riuniti in una sola famiglia.

In questa via noi avremo aiuto e cooperazione efficacissima nei valenti Magistrati che compongono, e nei due valentissimi che stanno a capo del Pubblico Ministero.

L'alta estimazione che meritamente li circonda, i meriti preclari che li distinguono ci sono arrisicuro che essi porteranno coi loro lumi, coll'opera loro, il più efficace concorso al trionfo della giustizia, la quale tanto più si rafferma, e si consolida, quante più sono le voci che sorgono a difenderla ed a proclamarla.

Signor Procuratore Generale. Io amo ricordare che, or sono cinque anni, in questa stessa città assistemmo insieme ad altra solenne inaugurazione, quella della Corte di appello di Roma; Voi come Ministro della giustizia, Io come Procuratore Generale. Le condizioni erano allora anche più difficili. Eppure i nostri voti, i nostri auguri si sono mirabilmente avverati, giacchè la Corte d'appello di Roma, a cui mi onoro di aver fino a ieri appartenuto, si è sotto la saggia direzione dell'illustre suo Capo acquistata credito pari all'alto suo rango.

Perchè lo stesso non accadrà di quelli augurii, che in condizioni più rassicuranti, e sotto auspicii ancora più lieti, oggi facciamo per l'avvenire delle Sezioni di Corte di Cassazione di Roma?

Un prezioso sussidio nel compimento del nostro dovere ce lo darà - potete esserne sicuri - questo elettissimo foro, che col gagliardo ingegno e colla profonda dottrina seppe mantenere alto il prestigio della nobilissima sua professione, ed illibato il patrimonio delle splendide sue tradizioni.

I distinti oratori che novera nelle sue file propugnando i diritti e gl'interessi loro affidati con quelle sode ragioni, che nella loro dottrina e nella loro perizia crederanno migliori e più decisive, vorranno altresì penetrarsi della necessità di evitare ogni inutile digressione onde il tempo non manchi per la gran mole dei lavori che si devono spedire. Essi, ne son certo, mentre colla libertà della discussione gioveranno alla verità ed alla giustizia, colla temperanza della parola serviranno all'economia del tempo e del lavoro.

Uniti in tal guisa in un solo pensiero, quello di assicurare il trionfo della giustizia, e l'impero della legge — Penetrati fino nel profondo dell'animo del sentimento del nostro dovere e disposti a compierlo in faccia a tutti — Confortati del dovizioso corredo di giurisprudenza accumulato dalle Supreme Corti sorelle — Alle quali, oggi interprete dei vostri sentimenti, invio un fraterno saluto, potremo cooperare anche noi al bene inseparabile del Re e della Patria. — Imperocchè la giustizia è la base dell'ordine sociale, e nella garanzia della sua buona amministrazione sta il supremo beneficio, che i

cittadini, attendono ed hanno diritto di pretendere dai poteri dello Stato.

Incominciamo adunque con coraggio i nostri lavori — E siano loro di lieto auspicio i nomi che compendiano le nostre speranze, i nostri affetti, che riassumono la nostra meta, che simboleggiano la nostra bandiera, e che io invoco esclamando riverente e commosso — Viva il Re! — Viva l'Italia!

